



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

Ai Sigg.ri Sindaci

LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
COSSIGNANO

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

ASCOLI PICENO

Al Sig. Comandante la Capitaneria di Porto
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Al Sig. Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro
ASCOLI PICENO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Di seguito a precedente corrispondenza relativa all'oggetto si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.198, dell'8 agosto 2020, è stato pubblicato il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020**, con il quale sono state dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali disposizioni **si applicano dalla data del 9 agosto 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e **sono efficaci fino al 7 settembre 2020**.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Il D.P.C.M. in parola **conferma, in larga parte, le misure già in vigore**, salvo che per alcuni, limitati ambiti di applicazione, oggetto di nuova e specifica regolamentazione che si portano di seguito all'attenzione delle SS.LL., evidenziando che, in ogni caso, il citato provvedimento costituisce il nuovo quadro normativo, nell'attuale contesto emergenziale, a cui codesti Enti ed Uffici dovranno fare puntuale riferimento per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Eventi sportivi

L'art. 1, comma 6, lett. e), del D.P.C.M. 7 agosto 2020 stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2020, è **consentita la partecipazione del pubblico** a singoli **eventi sportivi** di minore entità, che non superino il numero massimo di **1000 spettatori** per gli stadi all'aperto e di **200 spettatori** per impianti sportivi al chiuso. La presenza del pubblico a tali eventi è peraltro subordinata alla possibilità che nei relativi impianti sia assicurata "la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie". In **casi eccezionali**, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma, ai fini dello svolgimento dell'evento, potrà sottoporre specifici protocolli di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo Dipartimento della protezione civile.

Manifestazioni fieristiche e congressi

L'art. 1, comma 6, lett. n) del decreto in parola, prevede, **a decorrere dal 1° settembre**, la possibilità di svolgimento delle **manifestazioni fieristiche e dei congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal citato Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; in relazione a tale previsione, è consentito lo svolgimento delle **attività propedeutiche alle predette riaperture**.

Spostamenti da e per l'estero

Gli artt. 4,5,6 e 7 codificano la disciplina sugli spostamenti da e per l'estero - quale già delineata dai dd.P.C.M. 11 giugno e 14 luglio 2020, nonché dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9, 16 e 24 luglio scorsi - prevedendo, in estrema sintesi, a seconda del Paese di provenienza, il divieto di ingresso nel territorio nazionale (per i territori a maggior rischio contagio) e/o l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, fatte salve le eccezioni espressamente contemplate dal provvedimento in esame.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

Si richiama, altresì, l'attenzione degli Amministratori locali sul disposto di cui all'art. 3 del decreto in esame, in particolare sulle previsioni del comma 1 lett. b), c), d), e) concernenti le misure d'informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale e del comma 2, relativo alla progressiva riapertura in sicurezza di tutti gli uffici pubblici.

Le Forze dell'Ordine territoriali, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto nonché l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in relazione a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.C.M. vorranno garantire, con il consueto e costante impegno, il monitoraggio teso a verificare la precisa e tempestiva attuazione delle prescritte misure.

Nel ringraziare si chiede di fornire a questo Ufficio puntuale riscontro riguardo all'attività svolta e alle eventuali criticità rilevate.

p. IL PREFETTO a.p.c.
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Gargiulo)

MT/sf